



# Comune di Castelforte

COPIA

Provincia di Mantova

CODICE ENTE N.10831

DELIBERAZIONE N.49

PROTOCOLLO N. 4 8 8 0

DATA 5 AGO. 2014

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

#### OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

L'anno **duemilaquattordici** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **19,00** nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
Gazzani Massimiliano	X	
Piccoli Andrea	X	
Mantovanelli Vanni	X	
Ferrarin Anita	X	
Salvarani Antonio	X	
Rollo Sara	X	
Massimino Francesco		X giustificato
Leggio Anna	X	
Barozzi Davide	X	
Graziati Enrico	X	
Sgarbossa Fabrizio	X	
Bernoldi Eleonora	X	
Favalli Alessandra	X	
<b>Totale</b>	<b>12 Presenti</b>	<b>1 Assente</b>

Assiste il Segretario Comunale Linardi dr.ssa Annamaria il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco – Gazzani Massimiliano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



# Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Espone il Sindaco dichiarando che viene dato per letto avendone una copia ogni Consigliere Comunale ;

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e l'art. 13 del D. L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con i quali veniva istituita l'Imposta Municipale propria (I.M.U), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

CONSTATATO che i commi dal 707 al 721 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 hanno modificato il D. L. n. 201/2011, rendendo l'I.M.U. dall'anno 2014 non più un'imposta sperimentale, ma dando un nuovo assetto a regime definitivo;

VISTI i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. (Legge di stabilità 2014), con la quale è stata istituita la "IUC" Imposta Unica Comunale con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da: I.M.U (imposta municipale propria); TASI (tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti);

### DATO ATTO CHE:

- l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, comma 703 dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per i tributi che compongono la IUC;

CONSIDERATO CHE per quanto sopra esposto, si ritiene necessario predisporre un nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria e revocare il precedente approvato per la disciplina sperimentale dell'IMU;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

DATO ATTO CHE il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è il 30.09.2014 (termine differito con Decreto del Ministero dell'Interno);



# Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

VISTA la proposta di regolamento allegato A;

RITENUTO DI rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di provvedere da subito agli adempimenti conseguenti;

VISTI:

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 296/2006;
- il D. Lgs. n. 23/2011, il D.L. n. 201/2011 e il D.L. n. 16/2012 e s.m.i.;
- la legge di Stabilità n. 147/2013;
- lo statuto comunale;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di delibera ai sensi dell'art. 49 del D Lgs 267/2000 dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal revisore unico ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del D. Lgs 267/2000

Terminato si passa alla votazione:

n.8 voti favorevoli

n.4 voti astenuti (Sgarbossa- Graziati-Bernoldi-Favalli)

## DELIBERA

1. DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria come allegato A alla presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO CHE il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014 con abrogazione quindi del regolamento precedentemente vigente;
3. di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione di voti n.8 voti favorevoli e n.4 voti astenuti (Sgarbossa- Graziati-Bernoldi-Favalli), immediatamente eseguibile.
4. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2001, e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97, per la pubblicazione sull'apposito sito informatico.



# Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

## COMUNE DI CASTELBELFORTE (Provincia di Mantova)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CC n. 49 del 31 07 2014

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000, COME MODIFICATO  
DALL'ART. 3, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

### APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU

1) PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DEL REONSABILE DEL SERVIZIO:

- FAVOREVOLE.  
 OSSERVAZIONI:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Il Segretario Comunale  
F.to Linardi dott.ssa Annamaria

2) PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DEL TECNICO COMUNALE:

- FAVOREVOLE.  
 OSSERVAZIONI:

IL TECNICO COMUNALE

3) PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

- FAVOREVOLE.  
 OSSERVAZIONI:

IL RAGIONIERE  
Il Segretario Comunale  
F.to Linardi dott.ssa Annamaria

4) PARERE DEL SEGRETARIO AI SENSI DELL'ART. 97 DEL TUEL:

- FAVOREVOLE.  
 OSSERVAZIONI:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Annamaria Linardi)

5) ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA (1):

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del TUEL.

1) Solo se la delibera comporta impegno di spesa.

IL RAGIONIERE

COPIA



*Comune di Castelbelforte*

Provincia di Mantova

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA***

## INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Imposta riservata allo Stato</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Versamenti e interessi</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 7</i>

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Castelbelforte dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Castelbelforte.

## **ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi del comma 380 art. 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2013 è riservato allo Stato il solo gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.

## **ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale riferita alle sole categorie catastali A1, A8 e A9 e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. I beni immobili esclusi dall'applicazione dell'imposta sono quelli indicati all'art. 1, comma 707 della Legge 147/2013.

## **ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 504/92.

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75, di cui all'art. 1, comma 711, Legge 147/2013.

#### **ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Consiglio comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

**ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO  
ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.

2. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

**ART. 7 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE**

**(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)**

1. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
2. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

#### **ART. 8 – VERSAMENTI ED INTERESSI**

- 1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso mediante utilizzo del Modello F24 o altre modalità previsto dalla normativa vigente tempo per tempo. Il medesimo è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
- 2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro dodici
- 3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso dell'interesse legale stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART. 9 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura dell'interesse legale stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro **dodici** per anno solare. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

## ART. 10 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano valide ai fini IMU le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, fermo l'obbligo di dichiarazione qualora si verifichi la fattispecie di cui all'ultimo periodo del comma precedente.

## ART. 11 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione.

## ART. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata con modalità previste dalla normativa vigente tempo per tempo. Qualora siano disponibili diversi strumenti normativi il responsabile dei tributi valuta, in base alla situazione dell'ente e alla tipologia di crediti e di creditori, quale sia lo strumento più efficace ed efficiente da utilizzare.
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro **dodici**.

## ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

# Comune di Castelbelforte

Provincia di Mantova

## IL REVISORE UNICO DEI CONTI

L'anno 2014, il giorno 17 del mese di luglio presso la sede municipale, è stato convocato il Revisore Unico dei Conti, Marcheggiani dott.ssa Lorenza.

Il Revisore unico:

Preso atto dell'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni e integrazioni, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Esaminata la proposta del Regolamento per la disciplina dell' IMU, sottoposta dall'Amministrazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


in quanto rispondente alla normativa vigente.

Letto, confermato, sottoscritto.

Castelbelforte, il 17 luglio 2014

Il Revisore Unico dei Conti:

Marcheggiani dott.ssa Lorenza





# Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

**COPIA**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Gazzani Massimiliano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Linardi dr.ssa Annamaria

---

REFERATO DI PUBBLICAZIONE (art.124, comma 1, T.U. 18.08.2000)

N. 469 Reg. Pubb

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 5 AGO. 2014 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

F.to Toroni Daniele  
*Per F.to Toroni Daniele*

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Magalini dott. Renato

---

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Magalini dott. Renato



---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

## ATTESTA

- Che la presente deliberazione :

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4<sup>^</sup>, D.Lgs. n. 267/18.08.2000);
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3<sup>^</sup> – D.Lgs. n. 267/18.08.2000).

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Magalini dott. Renato